

Codice A1414B

D.D. 17 dicembre 2018, n. 874

Autorizzazione riconversione da sede secondaria a sede principale della sede di Novara della "Croce di Sant'Andrea - Onlus". Rientro diffida.

Con nota del 21/05/2018 (prot. n. 16009/A1414B del 17/07/2018), il legale rappresentante dell'Associazione di volontariato "Croce di Sant'Andrea o.n.l.u.s.", avente sede legale ed operativa in Biandrate (NO), Via G. Matteotti n. 39, comunicava agli uffici regionali la decisione di chiudere la suddetta sede di Biandrate e di trasformare in sede principale la sede secondaria sita in Novara, Via Alberto da Giussano n. 24, autorizzata con D. D. n. 233/DB2016 del 28/03/2014.

Con nota del 18/07/2018 (prot. n. 16096/A1414B), gli uffici regionali richiedevano al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL NO, competente per territorio, di effettuare un sopralluogo, ai sensi della L. R. 42/92 e della D.G.R. n. 45-6134 dell'11 giugno 2007, presso i succitati locali, siti in Novara, Via Alberto da Giussano n. 24, finalizzato ad accertare la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari.

Con nota del 20/08/2018 (prot. n. 17937/A1414B), il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL NO - a seguito di sopralluoghi successivi effettuati in data 30/07/2018, 2/08/2018 e 8/08/2018 presso i locali succitati - comunicava agli uffici regionali che i locali "risultano ad oggi sufficienti all'utilizzo quale sede di tipo secondario, ma non possiedono i requisiti minimi previsti per le sedi principali".

Con nota del 31/08/2018 (prot. n. 18380/A1414B), gli uffici regionali diffidavano il il legale rappresentante dell'Associazione succitata, ai sensi dell' art. 7 e dell'art. 10, comma 1, della L. R. 29.10.1992 n. 42: a rendere i locali siti in Novara, Via Alberto da Giussano n. 24, idonei come sede principale (e non come sede secondaria) entro il giorno 31 dicembre 2018.

Con nota del 26/11/2018 (prot. n. 25607/A1414B del 11/12/2018), il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL NO, a seguito di sopralluogo effettuato in data 22/11/2018 presso i locali succitati, comunicava agli uffici regionali che vi erano ancora alcune criticità.

Con nota del 7/12/2018 (prot. n. 26075/A1414B del 17/12/2018), il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL NO comunicava che "in data 7/12/2018 è stata ultimata la consegna della documentazione ad integrazione di quanto richiesto con precedente nota SIS-P n. 68786/18 del 26/11/2018" e che, pertanto, "i locali ubicati in Novara in Via Alberto da Giussano n. 24 ... omissis ... risultano idonei all'utilizzo quale sede di tipo principale".

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni,

Visto l'art. 17 della L.R. 23/08;

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla legge regionale n. 42 del 29.10.92 ;

Vista la D.G.R. 45-6134 dell'11/06/2007 “Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della l.r. 42/92. Revoca delle DD.G.R. n. 295-27234 del 30.07.1993 e n. 30-2794 del 17.04.2001”.,

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016

determina

- di autorizzare la riconversione della sede secondaria della “Croce di Sant’Andrea o.n.l.u.s.”, sita in Novara, Via Alberto da Giussano n. 24, in sede principale (sia legale che operativa) della medesima associazione;

- di far rientrare il provvedimento di diffida di cui alla nota del 31/08/2018 (prot. n. 18380/A14114B),

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Contro la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FRANCA DALL’OCCO

Il funzionario estensore
Giulio Manfredi